

**VIOLENZE SESSUALI, ABUSI E
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI:
DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE ED ALTRI ESITI
PSICOPATOLOGICI**

31 Marzo 2022

Art. 609 bis c.p. Violenza sessuale

- Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
- Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 - 1.1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - 2.2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609 ter c.p. Circostanze aggravanti

- ~~La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art 609 bis~~ **La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:**
 - 1) ~~nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici~~ **nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;**
 - 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
 - 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
 - 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
 - 5) ~~nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore;~~
 - 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

Art. 609 ter c.p. Circostanze aggravanti

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

~~La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.~~

Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenni

- Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
 - 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
 - 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenne

- Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
- **Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.**

Art 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenne

- La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.
- Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
- Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
- Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Violenza sessuale ed esito psicopatologico: riscontro esterno

- Cassazione penale sent. n. 28916/2021: art. 609 bis c.p. - familiare - minore anni 13 - autolesionismo
- Cassazione penale sent. n. 5919/2019: art. 609 bis c.p. - padre - minore anni 16 - bulimia
- Cassazione penale sent. n. 20531/2016: art. 609 bis c.p. - compagno madre - minore anni 14 - disturbo post traumatico da stress, crisi di panico notturne, sonnambulismo, palpitazioni, anoressia
- Cassazione penale sent. n. 21784/2007: art. 609 bis c.p. - padre - minore anni 14 - anoressia, depressione, pensieri suicidi, disturbi del comportamento

Violenza sessuale, atti sessuali con minorenni ed esito psicopatologico: non applicazione delle ipotesi di cui agli artt. 609 bis comma III e 609 quater comma IV c.p.

- Cassazione Penale sent. n. 9407/2021: art. 609 bis c.p. - compagno madre - minore anni 14 autolesionismo e tentativo di suicidio
- Cassazione Penale sent. n. 32403/2020: art. 609 bis c.p. - minore 14 anni - no ambiente familiare - autolesionismo e calo del rendimento scolastico
- Cassazione Penale sent. n. 26258/2018: art. 609 bis c.p. - zio - minore anni 10 - anoressia e bulimia
- Cassazione Penale sent. n. 32356/2017: art. 609 bis c.p. - zio - minore anni 14 - forte mal di testa, apatia, bulimia
- Cassazione Penale sent. n. 9362/2016: art. 609 quater c.p. - compagno madre - minore anni 16 - anoressia e paura ad uscire di casa
- Cassazione Penale sent. n. 42427/2010: art. 609 bis c.p. - zio - minore anni 16 anoressia e tentativi di suicidio

Art. 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi

- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione **da tre a sette anni**.
- **La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.**

Art. 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi

- Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
- **Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.**

Maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza assistita: conseguenze psicologiche

- Cassazione Penale sent. n. 38430/2019: elemento oggettivo del reato
- Cassazione Penale sent. n. 18833/2018: violenza assistita
- Cassazione Penale sent. n. 74/2021: violenza assistita / art. 572 comma II c.p.
- Cassazione Penale sent. n. 41142/2010: violenza assistita - bulimia
- Cassazione Penale sent. n. 46375/2013: maltrattamenti contro familiari, violenza sessuale – depressione, bulimia, autolesionismo
- Cassazione Penale sent. n. 16846/2018: ipotesi art. 572 comma III c.p.

Proposta di legge presentata il 28.10.2021

Art. 580 bis c.p. Istigazione all'anoressia e alla bulimia

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
- Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore degli anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere.

Grazie!